Notiziario Breve n. 10

STUDIO CLAUDIA CATTABRIGA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

29 ottobre 2012

SOMMARIO

- In evidenza — Pag. 1
- Principali scadenze mese di novembre 2012 — Pag. 1
- Nuovo regime IVA per cassa — Pag. 2
- Responsabilità solidale negli appalti — Pag. 4
- Acconti di novembre — Pag. 5

In evidenza

NUOVO SERVIZIO PER LA VERIFICA DELLA PARTITA IVA

- L'Agenzia delle Entrate vara un nuovo servizio per la verifica delle partite IVA, che permette di verificare la validità di una partita Iva e di conoscere le informazioni registrate in Anagrafe Tributaria sul suo stato di attività e sulla denominazione o cognome e nome del titolare.
- Per verificare se la partita IVA è di un soggetto autorizzato a effettuare operazioni intracomunitarie deve essere utilizzato il servizio Controllo partite Iva comunitarie (Vies). Per controllare, infine, la validità di un codice fiscale si deve utilizzare il servizio Verifica codice fiscale.

Principali scadenze mese di novembre 2012

Venerdì 16 novembre	**IVA**	**Liquidazione e versamento** - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	Inps	**Artigiani e commercianti** - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2012.
	Inail	**Autoliquidazione** - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2011 e all'acconto 2012, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.
Venerdì 30 novembre	**Imposte dirette e Irap**	**Dichiarazione dei redditi e unificata** - Scadenza del versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute relativamente all'anno 2012.
	Imposte dirette	**Mod. 730/2012** - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto.
		Unico 2012 - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi.
	IMU	**Dichiarazione** - Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1.01.2012, la dichiarazione Imu deve essere presentata entro oggi [art. 9, c. 3, lett. b) D.L. 10.10.2012, n. 174].
	Inps	**Contributi artigiani e commercianti** - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2012 eccedente il contributo minimo.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2012 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.
	Fabbricati rurali	**Catasto** - Entro il 30.11.2012 devono essere iscritti nel Catasto fabbricati gli immobili rurali iscritti nel catasto terreni, con la determinazione della relativa rendita.

Note	Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

Nuovo regime IVA per cassa

*Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diventa, in ogni caso, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; tale limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Per i medesimi soggetti che liquidano l'IVA secondo la contabilità di cassa, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati sorge con il pagamento dei relativi corrispettivi. La stessa norma prevede, infine, che, **per i cessionari e committenti, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge al momento di effettuazione dell'operazione anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato**. Il regime in questione è applicabile, **previo esercizio di un'opzione** da parte del soggetto passivo interessato, alle operazioni effettuate dal 1.12.2012; dalla stessa data sono abrogate le precedenti disposizioni che disciplinavano il regime dell'IVA per cassa per soggetti con volume d'affari fino a € 200.000.*

Cedente o prestatore Volume d'affari ≤ € 2.000.000		**Cessionario o committente** Non privato
• Opta per il regime IVA per cassa, che ha effetto per tutte le operazioni poste in essere. • Emette la fattura con dicitura "**Operazione con IVA per cassa ex art. 32-bis D.L. 83/2012**". • Registra la fattura nel mese di emissione, nei termini ordinari[1]. • Non versa la relativa IVA.	⇨ **Fattura con IVA in sospensione** **Operazioni imponibili IVA** ⇨	• Riceve la fattura e la registra nei termini ordinari. • **Esercita la detrazione** della relativa IVA. Il cessionario o committente delle operazioni con IVA differita ha diritto alla detrazione dell'imposta al momento di effettuazione dell'operazione ancorché il corrispettivo non sia ancora stato pagato.
⇧		⇩
• Riceve il pagamento della fattura. • Provvede alla liquidazione e al versamento dell'IVA.	⇦ **Pagamento** ⇦	Paga la fattura.

Nota[1]	Le operazioni con IVA differita concorrono a formare il **volume d'affari** e partecipano alla determinazione del **pro-rata** di cui all'art. 19-bis D.P.R. 633/1972, con riferimento al momento in cui l'operazione **si intende effettuata**.

OPERAZIONI CON SOGGETTI PASSIVI IVA – CEDENTI O PRESTATORI

SOGGETTI INTERESSATI

La facoltà di differire l'esigibilità dell'IVA è concessa a coloro che, operando nell'esercizio di impresa, arti o professioni, effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi riconducibili al territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni.

Volume d'affari

- Il regime può essere adottato dai soggetti passivi che:
  - nell'anno solare precedente non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 2 milioni di euro (nell'anno precedente);
  - prevedono di non superare tale limite in caso di inizio attività.
- Nel calcolo del volume d'affari devono essere considerate sia le operazioni assoggettate al regime dell'IVA per cassa sia le operazioni escluse da tale regime.

ESIGIBILITÀ DELL'IVA

L'IVA diventa esigibile al momento dell'**effettiva riscossione del corrispettivo**.

L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

DIRITTO ALLA DETRAZIONE

- L'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni e servizi, per chi opta per l'IVA per cassa, sorge al momento del **pagamento** dei relativi corrispettivi.

Esclusioni

- Acquisti di beni o servizi soggetti all'IVA con il modello dell'inversione contabile.
- Acquisti intracomunitari di beni.
- Importazioni di beni.
- Estrazioni di beni dai depositi IVA.

SOGGETTI ESCLUSI

- Le disposizioni **non si applicano** alle operazioni:
  - effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta;

    Il regime dell'IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell'IVA, da soggetti che, previa separazione dell'attività, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.

Regimi speciali

- Regime del margine applicabile al commercio dei beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione.
- Agenzie di viaggio e turismo.
- Regime "monofase".

  - poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante applicazione del reverse charge;
  - a esigibilità differita, di cui all'art. 6, c. 5, 2° p. D.P.R. 633/1972 (come le forniture a enti pubblici).

Nuovo regime IVA per cassa (segue)

OPERAZIONI CON SOGGETTI PASSIVI IVA – CESSIONARI O COMMITTENTI

SOGGETTI IVA	Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.
ESCLUSIONI	• La possibilità di applicare l'IVA differita è esclusa: - se l'acquirente/committente non agisce nell'esercizio d'impresa o arte e professione (**privati consumatori** residenti in Italia o all'estero); - nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'**inversione contabile (reverse charge)**.
DIRITTO ALLA DETRAZIONE	In ogni caso il diritto alla detrazione sorge al momento di **effettuazione dell'operazione**, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

ESERCIZIO E TERMINE DELL'OPZIONE

OPZIONE E REVOCA	L'opzione e la revoca per il regime sono esercitate secondo le modalità individuate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.	L'opzione ha effetto a partire **dal 1.01 dell'anno** in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività. Le operazioni già liquidate alla data del 31.12 dell'anno precedente quello di esercizio dell'opzione sono escluse dalla disciplina dell'IVA per cassa.
	Per avvalersi del regime **la fattura deve recare l'annotazione che si tratta di operazione con "IVA per cassa",** ai sensi dell'art. 32-bis D.L. 22.06.2012, n. 83, conv. L. 7.08.2012, n. 134. L'omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale.	
TERMINE	Qualora nel corso dell'anno sia superato il limite di 2 milioni di euro di volume d'affari, le disposizioni non si applicano alle operazioni attive e passive effettuate a partire **dal mese successivo** a quello in cui il limite è stato superato.	Per quanto concerne le **operazioni passive**, le regole ordinarie si applicheranno con riferimento alle fatture ricevute dal mese successivo, ancorché l'acquisto sia stato effettuato nel periodo in cui era applicato il regime dell'IVA per cassa.
	Nel caso di superamento del limite, ovvero di revoca dell'opzione, nella liquidazione relativa all'**ultimo mese** in cui è stata applicata l'IVA per cassa è computato a debito l'ammontare dell'imposta, che non risulti ancora versata, relativa alle operazioni effettuate e i cui corrispettivi non sono ancora incassati.	A partire dalla stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta, che non risulti ancora detratta, relativa agli acquisti effettuati e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	Le operazioni si considerano effettuate secondo gli **ordinari criteri**.	
	• Le operazioni con IVA a esigibilità differita: - concorrono a formare il volume d'affari del cedente/prestatore; - partecipano alla determinazione del pro-rata.	Con riferimento all'anno in cui l'operazione si intende effettuata.
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	**Cedente o prestatore**	• Le operazioni sono computate nella liquidazione periodica del cedente/prestatore relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero nel corso del quale scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. • Per il medesimo soggetto l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
	Cessionario o committente	Per il cessionario/committente il diritto alla detrazione dell'imposta sorge e può essere esercitato a partire dal momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia ancora stato pagato.
ADEMPIMENTI	**Ordinari**	Devono essere osservati gli **ordinari adempimenti** previsti dalle disposizioni fiscali (fatturazione, registrazione, dichiarazione, ecc.).
	Cedente o prestatore	• Emette fattura secondo le modalità e nei termini ordinariamente previsti. • Registra la fattura.
	Cessionario o committente	• Numerare la fattura. • Ai fini della detrazione, annota la fattura nell'apposito registro.

Responsabilità solidale negli appalti

Il 12.08.2012 è entrata in vigore la nuova disposizione in tema di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi. La disciplina, in sintesi, prevede la responsabilità dell'appaltatore e del committente per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto.

AMBITO	**Contratti di appalto (o subappalto)**	• Di opere. • Di forniture[1]. • Di servizi[1].

Somme dovute	Committente imprenditore	Appaltatore	Subappaltatore
• Retribuzioni[2] • Contributi[2] Inail - Inps Casse edili	• Risponde (salvo abbia applicato procedure di verifica previste dai Ccnl): - in **solido** con appaltatore e subappaltatore; - entro il limite di **2 anni** dalla cessazione dell'appalto; - per mancati versamenti di **retribuzioni**, Tfr, **contributi** e **premi (sanzioni escluse)** dovuti per il **periodo di esecuzione dell'appalto**.	• Risponde (salvo abbia applicato procedure di verifica previste dai Ccnl): - in **solido** con subappaltatore; - entro il limite di **2 anni** dalla cessazione dell'appalto; - per mancati versamenti di **retribuzioni**, Tfr, **contributi** e premi (sanzioni escluse) dovuti **per il periodo di esecuzione del subappalto**. Oltre alla responsabilità diretta per i propri debiti più eventuali sanzioni.	• È responsabile direttamente per: - i propri debiti; - le relative sanzioni.
• Ritenute Irpef[2] • IVA[3]	Il committente è **sanzionato (da € 5.000 a € 200.000)** se paga l'appaltatore senza verificare la **documentazione** che attesta il corretto adempimento degli obblighi dell'appaltatore o eventuali subappaltatori.	• Risponde (salvo abbia acquisito la prevista **documentazione**): - in **solido** con il subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto; - per i **mancati versamenti** (non delle sanzioni) di **IVA** e **ritenute lavoro dipendente**; - nei limiti del corrispettivo dovuto al subappaltatore; - **senza limiti temporali** (nei limiti della prescrizione). Oltre alla responsabilità diretta per i propri debiti più eventuali sanzioni.	

Note	1. La normativa appare applicabile, pertanto, anche alle imprese che ordinano la fornitura di componenti realizzati in base agli specifici disegni consegnati dal committente oppure alle imprese che commissionano la produzione di particolari tessuti, accessori, ecc. 2. Dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore. 3. Sulle prestazioni dell'appalto e subappalto.

DOCUMENTAZIONE	**Asseverazione**	• L'attestazione dell'avvenuto adempimento dei suddetti obblighi di versamento può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione: - di un soggetto iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro; - oppure del responsabile dell'**assistenza fiscale di un CAF-imprese**.
	Dichiarazione sostitutiva	In alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati è valida anche una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 - con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti.

FAC SIMILE AUTOCERTIFICAZIONE APPALTATORE/SUBAPPALTATORE (COMPILABILE)

Acconti di novembre

Entro il 30.11.2012 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef, cedolare secca, Ires, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Il pagamento si effettua con Mod. F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie di tributi, contributi e premi facenti capo allo stesso contribuente. Per l'anno 2012, il secondo acconto è fissato nella misura del 96% ai fini Irpef e del 100% ai fini Ires. Per quanto riguarda l'Irap, la misura dell'acconto 2012 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento. Il versamento della 2ª o unica rata non può essere rinviato ai 30 giorni successivi (neppure mediante il versamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) e non può essere oggetto di rateazione.

PERSONE FISICHE **Rigo "differenza" RN 33 - Mod. Unico 2012 PF**	**Fino a € 51,00**	Non è dovuto alcun acconto.	
	Da € 52,00 a € 260,00	• Acconto nella misura del **96%**. • Versamento in **unica rata entro il mese di novembre** (30.11.2012). Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l'**acconto risulta** perciò **dovuto** qualora l'importo del **rigo RN33** risulti **pari o superiore a € 52,00.**	
	Da € 261,00	**1° acconto**	• Entro il **9.07.2012**[1], senza maggiorazione. • Nella misura del **39,60%** (40% del 99%).
		2°acconto	• Entro il mese di novembre (30.11.2012). • Nella misura del **56,40%** (96% meno 39,60%).
SOCIETÀ DI CAPITALI **Rigo "differenza" RN 17 - Mod. Unico 2012 SC**	**Fino a € 20,00**	Non è dovuto alcun acconto.	
	Da € 21,00 a € 257,00	• Acconto nella misura del **100%**. • Versamento in **unica soluzione nell'11° mese dell'esercizio**.	
	Da € 258,00	**1° acconto**	• Entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta[2], senza maggiorazione. • Nella misura del **40%** (40% del 100%).
		2°acconto	• Nell'**11° mese dell'esercizio**. • Nella misura del **60%** (60% del 100%).
ACCONTO IRAP **Rigo IR22 Mod. Irap 2012 PF, SP, SC**	**Persone fisiche** **Società di persone**	• L'acconto dell'Irap è dovuto nella misura del 99%, a condizione che l'importo su cui commisurare l'acconto superi € 51,00. • Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in **2 rate**: - 1ª pari al 39,60% (40% del 99%), entro il 18.06.2012[2]; - 2ª pari al 59,40% (60% del 99%), entro il mese di novembre 2012. • **Il versamento della 1ª rata non è dovuto** se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.	
	Soggetti Ires	• Per i soggetti Ires, l'acconto è dovuto nella misura del 100%, purchè l'importo su cui commisurare l'acconto sia superiore a € 20,00, da versare in 2 rate: - 1ª pari al 40% (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione; - 2ª pari al 60%, entro l'11° mese del periodo d'imposta di competenza.	

Note

1. La 1ª rata di acconto dell'Irpef può essere versata entro il 20.08.2012 con una maggiorazione dello 0,40%, oppure ratealmente, a condizione che il pagamento sia completato entro il mese di novembre.
2. Il D.P.C.M. 6.06.2012 ha prorogato il termine **al 9.07.2012** (**al 20.08.2012** con la maggiorazione dello 0,40%).
   La proroga interessa:
   - le persone fisiche;
   - i soggetti diversi dalle persone fisiche (es.: S.a.s., S.n.c., S.r.l., S.p.a.) a condizione che:
     - esercitino un'attività per la quale è stato **elaborato lo studio di settore** e non siano esclusi dall'applicazione dello stesso a causa di ricavi/compensi superiori a € 5.164.569;
     - siano tenuti, in base al termine ordinario, a effettuare il versamento delle imposte derivanti da mod. Unico/Irap 2012, entro il 18.06.2012.
       Non possono fruire della proroga, ad esempio, le società che approvano il bilancio nel mese di giugno avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in quanto le stesse sono "naturalmente" tenute ad effettuare i versamenti entro il 16.07 (20.08 con la maggiorazione dello 0,40%);
   - i soggetti titolari di redditi di partecipazione in società ex artt. 5, 115 e 116 Tuir, per le quali sussistono le condizioni per poter beneficiare della proroga.